

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4^a serie speciale– n. 2 del 5 gennaio 2018 e successiva modifica, con il quale è stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di 8.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
- VISTO** il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0033381 del 19 febbraio 2018, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in questione;
- RITENUTE** condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell’Esercito;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1, comma 6 del citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
- VISTO** l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017 emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

L’articolo 7, commi 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono così sostituiti:

- “ 3. Le commissioni di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica.
4. Le commissioni di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera c) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
- inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 - positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.”

Art. 2

L'articolo 8 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è così sostituito:

- “1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) commissioni per le prove di efficienza fisica per il 1° blocco di incorporamento;
 - c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 1° blocco di incorporamento;
 - d) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2°, 3° e 4° blocco di incorporamento;
 - e) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri;
 - c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
 - d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera d) saranno insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
 - d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;
 - e) un Sottufficiale, segretario con diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
 - c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.”.

Art. 3

L'articolo 10, comma 6 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è così sostituito:

“6. Ultime le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere c) e d), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

- a) visita medica generale;
- b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- c) visita oculistica;
- d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- e) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
- f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato.

Le commissioni di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere c) e d), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme –e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)– ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.”.

Art. 4

L'articolo 19, comma 2 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è così sostituito:

“2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa.”.

Art. 5

L'allegato A al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 è sostituito con quello accluso al presente Decreto.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dirigente Dott.ssa
Gabriella MONTEMAGNO